

## **Statuti Pro Velo Ticino**

### **NOME E SEDE**

#### **Art. 1**

Sotto la ragione sociale "PRO VELO Ticino", è costituita un'associazione apartitica e non a scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La sua durata è illimitata. Essa ha sede presso il domicilio del/della presidente.

### **SCOPI**

#### **Art. 2**

PRO VELO Ticino ha i seguenti scopi:

- Promuovere e diffondere l'impiego della bicicletta come mezzo di trasporto ad uso quotidiano e per il tempo libero.
- Far conoscere il punto di vista dei ciclisti e delle cicliste del Cantone Ticino.
- Difendere gli interessi dei ciclisti e delle cicliste del Cantone Ticino.
- Collaborare con le istituzioni, cantonali, comunali, regionali, associazioni o enti vari nello sviluppo e nella realizzazione di una rete capillare di piste e/o percorsi ciclabili in tutto il Cantone Ticino.
- Favorire in generale il rispetto dell'ambiente e contribuire a ridurre gli agenti inquinanti nocivi alla popolazione e al clima, promuovendo la bicicletta come veicolo individuale ecologico, economico in energia e benefico per la salute.

### **SOCI**

#### **Art. 3**

Sono soci e socie dell'associazione PRO VELO Ticino tutte le persone, fisiche o giuridiche, che sostengono Pro Velo Ticino con il versamento minimo della Quota Sociale e/o con opere o altri sostegni a favore delle iniziative e/o progetti proposti da Pro Velo Ticino.

### **DIRITTO DI VOTO**

#### **Art. 4**

Tutti i soci e le socie (attivi/e – sostenitori/trici – onorari/e) in regola con il pagamento delle quote annue hanno il diritto di votare alle Assemblee Generali.

### **QUOTE SOCIALI**

#### **Art. 5**

Le quote sociali annue sono fissate dal comitato e vengono ratificate in Assemblea.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 6**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci e delle socie
- Il comitato
- I gruppi di lavoro
- I revisori

### **Art. 7**

L'assemblea generale ordinaria è costituita da tutti i soci e le socie e si riunisce una volta all'anno.

### **Art. 8**

Le convocazioni alle assemblee e le comunicazioni ai soci e alle socie vengono diffuse per posta elettronica (email), in assenza a mezzo posta. Le convocazioni alle assemblee vengono diffuse almeno 10 giorni prima della loro tenuta.

### **Art. 9**

Su richiesta di almeno tre membri del comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci e delle socie, può essere convocata un'assemblea generale straordinaria

### **Art. 10**

L'assemblea generale ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- Relazione del presidente
- Relazione tecnica
- Rapporto dei revisori con scarico del comitato
- Nomine statutarie
- Modifica degli statuti
- Nomina dei soci e delle socie onorari/e su proposta del comitato o dell'Assemblea stessa
- Stabilisce l'ammontare delle quote sociali

### **Art. 11**

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

In caso di parità decide il voto del/della presidente.

### **Art. 12**

Il comitato nominato dall'assemblea è composto da un minimo di 5, compresi il/la presidente, il/i vicepresidente/i, il segretario ed il cassiere. Esso può completarsi cooptando nuovi membri la cui nomina deve venire ratificata alla prossima assemblea generale ordinaria.

Il/la presidente viene designato/a dall'assemblea generale e rimane in carica al minimo un anno.

Accanto al/alla presidente vi è la carica di almeno un/una vicepresidente (massimo due), che ha la funzione di supplente in assenza del/della presidente.

**Art. 13**

Nel rispetto del presente statuto ed in funzione di specifiche richieste o necessità locali è consentito creare dei gruppi di lavoro che si occupino della gestione e realizzazione di progetti a livello locale o regionale.

I gruppi di lavoro assumono funzioni sia consultive che operative nel rispetto degli scopi societari e la loro costituzione è subordinata all'accettazione da parte del Comitato in prima istanza ed in seguito dalla ratifica dell'Assemblea Generale o Straordinaria dei Soci.

**Art. 14**

Il comitato amministra l'associazione, propone ed attua il programma d'attività, ne tutela gli interessi, prendendo i necessari provvedimenti e le iniziative in conformità coi suoi scopi. Il comitato può designare commissioni speciali per compiti particolari.

**Art. 15**

La firma del/della presidente o del/della vicepresidente, unitamente a quella del/della segretario/a o del/della cassiere/a, vincola l'associazione di fronte a terzi. PRO VELO Ticino risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi soci/socie e dei membri del comitato.

**Art. 16**

I revisori eletti in numero di due più un supplente esaminano la contabilità e presentano la relazione scritta all'assemblea generale ordinaria. Essi stanno in carica due anni e sono rieleggibili. Sono convocati dal/lla cassiere/a almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 17**

I soci e le socie hanno il diritto di proporre delle modifiche degli statuti. Esse devono pervenire al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea generale, in forma scritta.

Le decisioni in merito a proposte di modifiche degli statuti devono essere prese in assemblea, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

**Art. 18**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea generale con il voto di almeno tre quarti dei soci/delle socie (cf. disposizioni del Codice civile svizzero, art. 60 e segg.).

Avvenuto lo scioglimento, il patrimonio sociale verrà versato all'associazione mantello PRO VELO Svizzera, Berna, previa liquidazione di eventuali passività.

## **ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 19**

Statuti approvati il 31 agosto 2010 a Bellinzona in occasione dell'assemblea costitutiva dell'associazione, modificato il 12 novembre 2011 a Lugano durante l'Assemblea Generale dei soci e modificato nuovamente il 24 giugno 2022.

Luogo, data: Bellinzona, 24 giugno 2022